



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINA Int.n. 1 del 04/01/2012

Reg. Gen. N. 4 del 04/01/2012

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA INSERIRE NELL'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI ANNO 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 che: *1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 (euro 30,99) e non superiore a lire 120.000 (euro 61,97) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 (euro 206,58) e non superiore a lire 800.000 (euro 413,17).

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai

sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 (euro 1.032,91) e non superiore a lire 20.000.000 (euro 10.329,14). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto di risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

VISTO l'art. 3, comma 1-ter della L.R. n. 16/96, comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. n. 14/2006, che rende applicabile nel territorio della Regione Sicilia le disposizioni di cui alla legge 21/11/2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18/05/2001, n. 227;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 113 del 17/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, e sono stati approvati gli elaborati definitivi relativi alle aree percorse dal fuoco nell'anno 2007;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 27 del 21/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si demandava l'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco alla competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, trattandosi di obbligo amministrativo di accertamento, certificazione ed elencazione di carattere dichiarativo attribuibile alla sfera delle competenze gestionali;

TENUTO CONTO che i comuni annualmente devono procedere all'aggiornamento del catasto incendi;

VISTA la nota prot. n. 904 pos. VI⁻¹⁻⁶ del 11.10.2011 del Distaccamento Forestale Giarre, assunta al prot. di questo Ente n. 16481 del 24.11.2011, con la quale si trasmetteva il foglio notizie incendi e cartografia dell'area percorsa da incendio in data 17.08.11 in località Serro Manco;

VISTA la nota prot. n. 845 pos. VI⁻¹⁻⁶ del 01.10.2011 del Distaccamento Forestale Giarre, assunta al prot. di questo Ente n. 16480 del 24.11.2011, con la quale si trasmetteva il foglio notizie incendi e cartografia dell'area percorsa da incendio in data 20.08.11 in località Torrente Beatrice;

VISTA la nota prot. n. 856 pos. VI⁻¹⁻⁶ del 02.10.2011 del Distaccamento Forestale Giarre, assunta al prot. di questo Ente n. 16484 del 24.11.2011, con la quale si trasmetteva il foglio notizie incendi e cartografia dell'area percorsa da incendio in data 21.08.11 in località Torrente Morabito;

VISTA la nota prot. n. 789 pos. VI⁻¹⁻⁶ del 20.09.2011 del Distaccamento Forestale Giarre, assunta al prot. di questo Ente n. 16485 del 24.11.2011, con la quale si trasmetteva il foglio notizie incendi e cartografia dell'area percorsa da incendio in data 22.08.11 in località Serro Manco;

VISTA la nota prot. n. 853 pos. VI⁻¹⁻⁶ del 02.10.2011 del Distaccamento Forestale Giarre, assunta al prot. di questo Ente n. 16483 del 24.11.2011, con la quale si trasmetteva il foglio notizie incendi e cartografia dell'area percorsa da incendio in data 25.08.11 in località Torrente Morabito;

VISTA la nota prot. n. 915 pos. VI⁻¹⁻⁶ del 14.10.2011 del Distaccamento Forestale Giarre, assunta al prot. di questo Ente n. 16487 del 24.11.2011, con la quale si trasmetteva il foglio notizie incendi e cartografia dell'area percorsa da incendio in data 06.09.11 in località Serra S. Biagio;

VISTA la nota prot. n. 897 pos. VI⁻¹⁻⁶ del 11.10.2011 del Distaccamento Forestale Giarre, assunta al prot. di questo Ente n. 16486 del 24.11.2011, con la quale si trasmetteva il foglio notizie incendi e

cartografia dell'area percorsa da incendio in data 22.09.11 in località Torrente Morabito;

CONOSIDERATO che l'Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento delle Foreste-Corpo Forestale, con nota assunta al prot. n. 9267 del 21.07.09, ha specificato che la effettuazione dei rilevamenti delle aree percorse da incendi, vengono effettuati con strumentazione GPS a precisione metrica, e rese disponibili sul Sistema Informativo del Corpo Forestale;

RITENUTO pertanto che le planimetrie trasmesse risultano essere attendibili in quanto redatte su effettivi rilievi eseguiti dopo gli incendi;

DATO ATTO che, sulla base delle planimetrie di cui sopra, disponibili sul Sistema Informativo delle Foreste della Regione Siciliana (S.I.F.), sono stati estratti i seguenti elaborati:

- elenco delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli risultano percorsi dal fuoco nell'anno 2011, distinti per foglio catastale, particella e ditta catastale;
- n° 6 cartografia tecnica con delimitazione delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2010;
- n° 6 cartografia catastale con delimitazione delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2011;
- n° 6 cartografia catastale con delimitazione delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2011 e rappresentazione delle particelle catastali percorse dal fuoco;

DATO ATTO che necessita procedere all'avvio delle procedure per l'approvazione dell'elenco e relative perimetrazioni, mediante l'esposizione per trenta giorni all'Albo Pretorio, nonché sul sito Internet, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n. 353, affinché, entro il predetto termine, i proprietari o chiunque interessato, possano formulare osservazioni scritte, in ordine alle perimetrazioni;

DATO ATTO che decorso il termine di cui sopra, saranno valutate le eventuali osservazioni presentate, e entro i successivi 30 giorni, con determinazione del responsabile dell'area tecnica, verrà approvato l'elenco definitivo e le perimetrazioni delle aree percorse da incendi nell'anno 2011, con la relativa apposizione del vincolo, giusta deliberazione della G.C. n. 27 del 21/03/2011, con la quale è stato demandato l'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco alla competenza del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la vigente normativa in materia;

DETERMINA

Di individuare le aree destinate a boschi o pascolivi i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco nell'anno 2011 così come riportato negli elenchi e nella cartografia facenti parte integrante della presente.

DISPONE

Che copia della presente determina ed i relativi allegati venga pubblicata all'Albo Pretorio online e di ciò venga data notizia tramite il sito Internet istituzionale del Comune di Calatabiano.

R.P. *G. Cani*



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Antonino Fichera